

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-887 del 23/02/2023
Oggetto	VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E ANTI INCENDIO COMUNE: BAGNACAVALLO (RA) TITOLARE: CAB BAGNACAVALLO E FAENZA SOC. COOP.AGR. CODICE PRATICA N. RAPP0040/19VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2023-895 del 22/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E ANTI INCENDIO

COMUNE: BAGNACAVALLO (RA)

TITOLARE: CAB BAGNACAVALLO E FAENZA SOC. COOP.AGR.

CODICE PRATICA N. RAPP0040/19VR01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 16536 del 24/11/2015 della Regione Emilia-Romagna con la quale sono stati rilasciati alla ditta Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza in sigla CAB BAGNACAVALLO E FAENZA SOC. COOP.AGR. C.F.: 00068870393, con sede legale in Via Cocchi 79 del comune di Bagnacavallo (RA) (procedimento RAPPA0040/05RN01):

- il rinnovo fino al 31/12/2025 della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola,

con una portata massima di 1,0 l/sec per un volume annuo di prelievo di 1.500 mc/a; riconosciuta con determinazione di ricognizione di concessione preferenziale del Comune di Bagnacavallo n.7341 del 25/05/2005;

- l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo sul terreno distinto al NCT del comune di Bagnacavallo al mappale 48 del foglio 42, in Via Cocchi 79, località Villaprati, con profondità massima di 55 m e diametro di 114 mm, in sostituzione di quello esistente, come variante non sostanziale alla concessione;

considerato che la ditta istante ha perforato il nuovo pozzo fino alla profondità di 55 m e che non ha ancora proceduto alla chiusura del pozzo sostituito;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/99522 del 25/06/2019 e successiva integrazione Prot. n. PG/2019/138314 del 09/09/2019 (procedimento RAPPAA0040/19VR01) con la quale il concessionario ha chiesto le seguenti varianti alla concessione sopra richiamata:

- aumento della portata e del volume massimo di prelievo fino a 10,0 l/s per complessivi 76.834 mc, di cui:

- 10 mc, ad uso anti incendio di un impianto a biomassa presente nel centro aziendale;
- 76.824 mc, ad uso di preparazione di trattamenti fitosanitari di circa 678 Ha di terreni sparsi sul territorio e ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari di circa 35 ha di terreno a vigneto e seminativi presenti all'interno del solo centro aziendale, mediante impianti irrigui a goccia e botti irroratrici;

- aumento della profondità fino a 250 m e del diametro fino a 200 mm del nuovo pozzo perforato fino a 55 m, che è insufficiente in termini di portate necessarie e qualità delle acque per i nuovi fabbisogni; prevedendo l'esecuzione dei lavori di ampliamento sulla stessa verticale del pozzo perforato, consistenti in estrazione della colonna di captazione esistente, alesaggio e approfondimento del foro e completamento con una nuova colonna in funzione degli esiti della perforazione;

richiamata la Determinazione n.595 del 07/02/2020, con la quale la ditta istante è stata autorizzata **alla perforazione** del nuovo pozzo, con le modalità di progetto

presentate, come ampliamento di quello esistente autorizzato con Determinazione n. 16536/2015, di cui si richiama la seguente condizione:

- la perforazione deve essere limitata alla profondità di 155 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali. La possibilità di estendere la captazione fino alla profondità di 200 m potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi all'interno del corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore* e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite;

dato atto che con nota Prot. n. PG/2020/123887 del 28/08/2020 la ditta istante è stata autorizzata alla perforazione del pozzo fino alla profondità di 250 m, per l'assenza di acquiferi produttivi fino alla profondità di 155 m, come da Relazione tecnica assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/120460 del 21/08/2020;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/193447 del 24/11/2022, con la quale è stata presentata **la relazione tecnica** di fine lavori del nuovo pozzo e di tombamento del pozzo sostituito e la **dichiarazione dell'osservanza delle prescrizioni d'autorizzazione** da parte del professionista incaricato della direzione dei lavori e della ditta esecutrice; come integrata con nota Prot. n. PG/2023/7451 del 16/01/2023, dalle quali si evince che:

A) il nuovo pozzo è stato: - **perforato** fino alla profondità di 242 m da p.c., con un diametro di perforo di 200 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione, in tubi di acciaio zincato, telescopica, costituita da tre tratti, di cui il primo di 165 mm di diametro fino alla profondità di 120 m, il secondo di 114 mm di diametro fino alla profondità di 236 m e il terzo, filtrante, microfessurato con rete reps, di 76 mm di diametro fino alla profondità di 242 m, posto in corrispondenza di uno strato di sabbie grossolane, sede di una falda acquifera; - **completato in data 18/10/2021** con un elettropompa sommersa di 5,5 KW di Potenza, con una portata massima e di esercizio di 5 l/s con prevalenza di 124 m; con tubo di mandata di 60,0 mm di diametro su cui è inserito un contatore di portate e volumi; a valle del contatore è prevista una biforcazione della tubazione di mandata in due

reti idriche di adduzione, una per ogni utenza e ciascuna dotata di contatore; - **protetto** in testa da idoneo pozzetto in cls. chiuso con tombino;

B) il vecchio pozzo riconosciuto con determinazione di ricognizione di concessione preferenziale del Comune di Bagnacavallo n.7341 del 25/05/2005, è stato definitivamente chiuso e cementato in data 27/10/2021;

c) il fabbisogno idrico richiesto di 76.824 mc/a ad uso irriguo è stato precisato in 6.424 mc/a per la preparazione dei trattamenti fitosanitari e in 70.400 mc/a per l'irrigazione agricola;

D) il nuovo pozzo non è stato ancora utilizzato in attesa di ultimare gli interventi sulle linee di adduzione;

verificato che le coordinate UTM RER di ubicazione del nuovo pozzo, sulla base della posizione indicata in planimetria catastale nella Relazione di fine lavori, sono corrispondenti a X:740289 Y:926831;

verificato che:

- sulla base degli esiti della perforazione e, come già analizzato in sede di autorizzazione alla perforazione, così come risulta anche ai sensi della DGR n. 2293 del 27/12/2021, la derivazione richiesta dal nuovo pozzo non comporta un rischio ambientale (*attrazione*), per impatto *moderato* e criticità *bassa* (soggiacenza piezometrica fino a 15 m e trend costante/positivo) con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*;

- che i quantitativi richiesti in concessione, come ulteriormente specificati in sede di relazione di fine lavori, sono congrui con i fabbisogni idrici previsti dalla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della variante di concessione richiesta, alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- con una portata massima di 5,0 l/s per complessivi 76.834 mc/a, di cui 10 mc/a ad uso anti incendio e 76.824 mc/a ad uso irrigazione agricola, in particolare: 6.424 mc/a per la preparazione dei trattamenti fitosanitari e 70.400 mc/a per l'irrigazione dei terreni agricoli;

- mediante il nuovo pozzo autorizzato con Determinazione n.595 del 07/02/2020 e perforato fino alla profondità di 242 m da p.c. sul terreno distinto al NCT del comune di Bagnacavallo al foglio 42 mappale 48, nel punto di coordinate UTM RER X:740289 Y:926831;

- di installare un contatore di volume sulla rete idrica di adduzione del pozzo ai presidi anti incendio dell'impianto a biomasse e un contatore su quella di adduzione all'uso irrigazione agricola;

- di misura del volume di prelievo annuale per ogni uso e quello totale, con trasmissione annuale all'amministrazione dei relativi dati;

verificato che il concessionario è in regola col versamento dei canoni di concessione fino al 31/12/2022;

considerato che, l'importo del canone annuale per l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è costituito dalla somma degli importi dei canoni dovuti per:

- la preparazione di trattamenti fitosanitari e irrigazione agricola, assimilabili all'uso *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- l'alimentazione dei presidi anti incendio, assimilabile all'uso *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 230,00;

- del canone di concessione 2023 di € 551,99, pari alla somma di € 189,90 per l'uso anti incendio e di € 362,09 per l'uso irrigazione agricola;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 301,99;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/31465 del 21/02/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza in sigla CAB BAGNACAVALLLO E FAENZA SOC. COOP.AGR. C.F.: 00068870393, **la variante sostanziale** alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determina n. 16536 del 24/11/2015, **alle seguenti condizioni:**

a) **con una portata massima di 5,0 l/s per complessivi 76.834 mc/a**, di cui 10 mc/a ad uso anti incendio e 76.824 mc/a ad uso irrigazione agricola di cui: 6.424 mc/a per la preparazione di trattamenti fitosanitari e 70.400 mc/a per irrigazione dei terreni agricoli;

b) mediante il nuovo pozzo autorizzato con Determinazione n.595 del 07/02/2020 e perforato fino alla profondità di 242 m da p.c. sul terreno distinto al NCT del comune di Bagnacavallo (RA) al foglio 42 mappale 48, nel punto di coordinate UTM RER X:740289 Y:926831;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso,

si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il canone annuale 2023 per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 551,99;** importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di Regione Emilia-Romagna;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in **€ 551,99**, necessita di un adeguamento di **€ 301,99** in aggiunta agli importi precedentemente versati di € 51,65 e di € 198,35 in sede di riconoscimento di concessione preferenziale e successivo rinnovo con Determinazione n.16536 del 24/11/2015 (procedimento RAPPAA0040/05RN01);

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di dare atto che il pozzo riconosciuto con determinazione di ricognizione di concessione preferenziale

del Comune di Bagnacavallo n.7341 del 25/05/2005, è stato definitivamente chiuso e cementato in data 27/10/2021;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di inviare copia del presente provvedimento a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna per gli aspetti di competenza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta CAB BAGNACAVALLO E FAENZA SOC. COOP.AGR. C.F.: 00068870393 (procedimento RAPPAA0040/19VR01)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, mediante il pozzo autorizzato con Determinazione n.595 del 07/02/2020 sul terreno distinto al NCT del comune di Bagnacavallo (RA) al foglio 42 mappale 48, nel punto di coordinate UTM RER X:740289 Y:926831, come da planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è stato: - **perforato** fino alla profondità di 242 m da p.c., con un diametro di perforo di 200 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione, in tubi di acciaio zincato, telescopica, costituita da tre tratti, di cui il primo di 165 mm di diametro fino alla profondità di 120 m, il secondo di 114 mm di diametro fino alla profondità di 236 m e il terzo, filtrante, microfessurato con rete reps, di 76 mm di diametro fino alla profondità di 242 m, posto in corrispondenza di uno strato di sabbie grossolane, sede di una falda acquifera; - **completato** in data 18/10/2021, con un elettropompa sommersa di 5,5 KW di Potenza, con una portata massima e di esercizio di 5 l/s con prevalenza di 124 m; con tubo di mandata di 60,0 mm di diametro su cui è inserito un contatore di portate e volumi; a valle del contatore è prevista una biforcazione della tubazione di mandata in due reti idriche di adduzione, una per ogni utenza e ciascuna dotata di contatore; - **protetto** in testa da idoneo pozzetto in cls. chiuso con tombino;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 5,0 l/s per complessivi 76.834 mc/a, di cui 10 mc/a ad uso anti incendio e 76.824 mc/a ad uso irrigazione agricola, in particolare: 6.424 mc/a per la preparazione di trattamenti fitosanitari e 70.400 mc/a per l'irrigazione dei terreni;

D) gli usi concessi per:

- la preparazione di trattamenti fitosanitari di circa 678 Ha di terreni sparsi sul territorio e di circa 35 ha di terreno a vigneto e seminativi presenti all'interno del solo centro aziendale;

- l'alimentazione dei presidi anti incendio di un impianto a biomassa presente nel centro aziendale,

sono assimilati, ai fini della determinazione del canone di concessione, ai sensi dell'art. 152 della LR n.3/1999, rispettivamente, a: *irrigazione agricola*, ai sensi del comma 1 lett. a1) e *igienico e assimilati* ai sensi del comma 1, lett. f), come precisati dalle DGR citate in premessa.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve:

- installare un contatore di volume sulla rete idrica di adduzione del pozzo ai presidi anti incendio dell'impianto a biomasse e un contatore su quella di adduzione all'uso irrigazione agricola;

- misurare il volume di prelievo annuale per ogni uso e quello totale, mediante i dispositivi installati;

- trasmettere all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di volume di prelievo misurati;

- collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad

informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio locali e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di

rinnovo prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001,

l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione, per quanto riguarda la componente ad uso irrigazione agricola, potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Bezzi Massimo, Legale rappresentante della ditta Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza in sigla CAB BAGNACAVALLO E FAENZA SOC. COOP.AGR. C.F.: 00068870393, con sede legale in Via Cocchi 79 del comune di Bagnacavallo (RA), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.